SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS N. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA DONAZIONE AL COMUNE DI ACCUMOLI DI MODULI TEMPORANEI DESTINATI AD ATTIVITA’ SOCIALI E DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPRENSIVO DI LETTORI DI TARGHE E CONNETTIVITA’ WI-FI.

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, presso la sede temporanea del Comune di Accumoli

TRA

il Comune di Accumoli, di seguito "*Comune*" - con sede in Accumoli, nella persona del Sindaco pro tempore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, autorizzato alla sottoscrizione del presente giusta deliberazione di Giunta Comunale n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_

E

la Fondazione “*Realizza il Cambiamento*” di seguito “*Donante*” con sede a Milano, in Via Alserio 22, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Marco De Ponte nato a Padova il 19.06.1970

di seguito congiuntamente, "*le Parti*";

**PREMESSO CHE**

* in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
* in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286"; con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i l territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
* in data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
* l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
* gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Amatrice;
* l’art. 20 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di realizzare opere pubbliche a spese del privato, previa stipula di apposita convenzione;
* che la Fondazione “*Realizza il Cambiamento*” è una fondazione senza scopo di lucro, costituita dall’Associazione ActionAid International Italia ONG ONLUS, riconosciuta come persona giuridica dalla Prefettura di Milano (Decreto Ufficiale n. iscrizione 1533) e che può operare su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo, tra gli altri, anche di intervenire in aree di particolare fragilità sociale e situazioni di crisi sul territorio italiano, anche lavorando in networking e stringendo partnership con altri enti non profit internazionali, nazionali e locali, nonché con pubbliche amministrazioni ed enti locali su tutto il territorio nazionale.
* che la Fondazione “*Realizza il Cambiamento*” al fine di contribuire al sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto della Città di Accumoli, ha proposto la realizzazione di:
* n. 1 “*Centro comunitario*” come da Allegato 1;
* n. 1 sistema di videosorveglianza come da Allegato 1, che si estenda su tutto il territorio comunale composto da 38 videocamere per la sorveglianza del territorio, 5 sistemi di lettura targhe in prossimità degli accessi al territorio comunale oltre che dalle infrastrutture necessarie per la connettività *wi - fi* tramite *hot -spots* nei punti di interesse del territorio;
* che la Fondazione “*Realizza il Cambiamento*” mette a disposizione fondi per le realizzazioni sino al 22 Ottobre 2018, termine decorso il quale la presente convenzione perderà ogni efficacia, indipendentemente dalle ragioni che abbiano comportato l’impossibilità di effettuare l’investimento prima del decorso del predetto termine;
* che il Comune di Accumoli, con Delibera di Giunta Comunale n \_\_\_ del \_\_\_ ha valutato il progetto di fattibilità presentato dalla Fondazione “*Realizza il Cambiamento*” e relativo alla costruzione e messa in opera di n. 1 “centro comunitario” da adibire ad attività sociali e culturali come da Allegato 1, ritenendolo rispondente alle necessità dell’amministrazione e di un sistema di videosorveglianza oltre alla connettività *wi-fi* come da Allegato 2;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

**Articolo 1**

**(Oggetto della convenzione)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituisce oggetto della presente la disciplina dei rapporti tra il Comune e il Donante per la realizzazione e posa in opera, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs n. 50/2016, delle seguenti opere da parte del Donante medesimo:

* n. 1 modulo temporaneo da adibire a centro comunitario per attività sociali, ricreative e culturali in prossimità di un insediamento temporaneo S.A.E. del Comune di Accumoli, come da studio di fattibilità allegato alla presente convenzione (allegato 1);
* n. 1 impianto di videosorveglianza esteso su tutto il territorio comunale, composto da n. 38 videocamere per la sorveglianza del territorio, comprensivo di n. 5 sistemi di lettura targhe in prossimità degli accessi al territorio comunale, oltre alle infrastrutture necessarie per la connettività *wi – fi* tramite *hot spots* nei punti di interesse del territorio comunale, di cui allo studio di fattibilità allegato alla presente convenzione (allegato 2).

**Articolo 2**

**(Esecuzione delle opere)**

Il progetto risulta essere composto da n.2 opere, come di seguito specificato:

1. un modulo temporaneo in legno di mq 80, dotato di area cucina e WC per il pubblico e disabili, localizzati all’interno degli insediamenti SAE di Accumoli, come da elaborati progettuali di cui allo studio di fattibilità allegato alla presente convenzione (Allegato 1). L’intera area individuata per la realizzazione dell’opera sarà dotata di tutte le utenze necessarie alla piena funzionalità e fruibilità della struttura, nonché delle necessarie adduzioni e allacciamenti alle reti. La struttura di fondazione, nonché le adduzioni e gli allacciamenti alle reti, esclusi dalla presente convenzione, saranno eseguiti dal medesimo soggetto attuatore degli insediamenti SAE;
2. un sistema di videosorveglianza esteso a tutto il territorio comunale composto da n. 38 videocamere per la sorveglianza del territorio, n. 5 sistemi di lettura targhe in prossimità degli accessi al territorio comunale, oltre alle infrastrutture necessarie per la connettività wi – fi tramite hot spots nei punti di interesse del territorio comunale, come da studio di fattibilità allegato alla presente convenzione (Allegato 2). L’opera sarà installata in accordo con l’amministrazione comunale e con il supporto del personale dell’ufficio tecnico comunale, non oltre il termine del 22 ottobre 2018.

**Articolo 3**

**(Ruolo del Donante e riconoscimento delle attività dello stesso da parte del Comune)**

Il Comune, in virtù delle attività istituzionali di natura sociale del Donante nonché dell’attività specifica di cui alla presente convenzione, riconosce il ruolo di interlocutore sociale della Fondazione e garantisce la piena disponibilità a coinvolgere il Donante stesso come interlocutore per tutte le attività di tipo sociale nelle quali il Donante può offrire il suo contributo, non solo economico, ma anche relativo all’organizzazione di eventuali specifici progetti futuri di natura sociale e/o culturale.

Il Donante, a sua volta, per favorire lo sviluppo e la coesione sociale sul territorio di Accumoli, garantisce la piena disponibilità, previa verifica delle proprie possibilità economiche e finanziarie, ad operare su specifici ed individuati progetti, anche in partnership con altri enti non profit sia internazionali, nazionali e locali.

**Articolo 4**

**(Impegni del Donante)**

Il Donante si impegna:

1. a comunicare al Comune di Accumoli la nomina del Direttore dei Lavori e il cronoprogramma definitivo;
2. a redigere e trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, la notifica preliminare, ed eventuali livelli di progettazione superiori allo studio di fattibilità;
3. a provvedere alla realizzazione a regola d’arte delle opere di cui all’articolo 2 – punto 1, entro il termine di 180 giorni dalla consegna dell’area da parte del Comune dotata di opere strutturali di fondazione e allacci alle reti, salvo imprevisti, eventi e cause di forza maggiore o ritardi nelle lavorazioni di competenza del soggetto attuatore degli insediamenti SAE;
4. a provvedere alla realizzazione a regola d’arte delle opere di cui all’articolo 2 – punto 2, entro le tempistiche stabilite in accordo con il Comune;
5. ad affidare la realizzazione dei lavori, delle opere, delle forniture e dei servizi di cui alla presente convenzione esclusivamente ad operatori economici che non versino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che siano in possesso dei necessari requisiti di carattere tecnico ed economico – finanziario per la realizzazione delle opere, lavori, servizi e forniture da realizzarsi in virtù della presente convenzione;
6. a consegnare copia dei contratti di affidamento dei lavori, servizi e forniture che dovesse stipulare con altri soggetti per la realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione;
7. a garantire, per il tramite dei propri fornitori, il rilascio delle Certificazioni e Collaudi previsti dalla normativa vigente delle opere da realizzarsi e di tutti gli impianti;
8. a donare a titolo gratuito al Comune le opere realizzate realizzata.

**Articolo 5**

**(Impegni del Comune)**

Il Comune, anche col supporto della Regione Lazio, quale soggetto attuatore incaricato della realizzazione e posa in opera delle aree SAE e che provvederà alla costruzione delle opere strutturali di fondazione, si impegna a:

1. destinare la struttura alle attività di aggregazione e pubblica utilità determinate in co-progettazione con le stesse comunità coinvolte dalla progettualità della Fondazione “*Realizza il Cambiamento*”;
2. mettere a disposizione del Donante l'area individuata libera da cose e/o persone;
3. predisporre l’accessibilità dell’area a mezzi di cantiere e operatori;
4. rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, qualora previste;
5. curare l'organizzazione della mobilità e dell'assetto urbano, ai fini della piena fruizione della struttura una volta ultimata;
6. Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera e delle aree circostanti, a far tempo dalla donazione dell’opera nonché a provvedere a dar corso a tutte le successive attività di gestione eventualmente necessarie e richieste dalle vigenti norme, ivi incluse le attivazioni delle utenze di rete elettrica ed idrica;

L’esecuzione degli obblighi di cui ai punti da b a f dovrà avvenire con una tempistica adeguata in modo da consentire il rispetto del termine a carico del Donante come indicato all’art. 4.

**Articolo 6**

**(Efficacia della convenzione)**

L’efficacia di tutti gli impegni assunti con la presente Convenzione è subordinata all'approvazione del Progetto da parte degli Uffici Tecnici del Comune di Accumoli e si intende acquisita attraverso la deliberazione di approvazione della presente convenzione.

La convenzione diverrà inefficace qualora, entro il termine improrogabile del 22 Ottobre 2018, l’opera non sia stata realizzata e consegnata per cause non ascrivibili a Fondazione “Realizza il Cambiamento”.

**Articolo 7**

**(Donazione delle strutture)**

Il valore definitivo dei beni donati ed installati al Comune di Accumoli verrà individuato sulla base del progetto.

Il Donante terrà a proprio carico tutte le spese e gli oneri necessari alla perfetta realizzazione del progetto, ivi compresi i costi del progetto, della Direzione Lavori, gli oneri di collaudo e gli oneri della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di eventuali affidatari, per il valore presunto di circa 272.440,58 euro oltre IVA.

L’opera di cui all’art. 2 punto 1) sarà assoggettata all’aliquota Iva agevolata nella misura del 4% per la parte di realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento delle barriere architettoniche (D.P.R. 26 Ottobre 1972 n.633 punto 41- ter tabella A- parte II) e all’aliquota del 10% per le opere di urbanizzazione secondaria (D.p.r. 26 Ottobre 1972 n.633 numero 127-quinquies, parte terza, tabella A) come indicato nell’offerta dell’impresa costruttrice.Per la parte dell’opera di cui all’art. 2 punto 2) si applica l’aliquota Iva ordinaria del 22%.

I beni così risultanti saranno ceduti a titolo gratuito dal Donante al Comune di Accumoli.

**Articolo 8**

**(Norme di rinvio)**

Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

**Articolo 9**

**(Inadempienze)**

In caso di inadempimento e/o violazione da parte del soggetto attuatore delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e delle relative pattuizioni, fermo restando ogni altro diritto, ragione o azione in capo al Comune, potrà essere disposta la sospensione dei lavori dell’intero intervento oppure della parte di intervento ritenuta dal Comune interessata alle inadempienze.

In caso di persistente mancato rispetto della realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 2 il Comune potrà inoltre richiedere, previa diffida, la risoluzione di diritto della presente convenzione. In tal caso il comune può richiedere sia l’acquisizione delle opere realizzate.

**Articolo 10**

**(Codici di comportamento e responsabilità amministrativa)**

Il Comune e il Donante dichiarano espressamente di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto dei D.Lgs. n. 165/2001, della legge n. 190/2012 e del d.P.R. n. 62/2013, nonché del codice di comportamento del Comune e conseguentemente si impegnano a: (i) osservare i predetti D.Lgs. n. 165/2001; (ii) astenersi dall’intraprendere qualsiasi attività, pratica o condotta che potrebbe costituire un reato ai sensi delle predette Leggi Anticorruzione; (iii) osservare i codici di comportamento ed il Modello organizzativo ed il Codice Etico; (iv) disporre e mantenere in vigore nel corso della durata della Convenzione le proprie politiche e procedure, per garantire l’osservanza delle Leggi Anticorruzione, applicandole all’occorrenza; e (v) riferire immediatamente all’altra Parte qualsiasi richiesta o domanda di beneficio finanziario o di altra natura che sia stata ricevuta in relazione alla sottoscrizione della Convenzione.

Le Parti concordano che la violazione degli obblighi sopra riportati, facultizza la Parte adempiente a comunicare per iscritto all'altra Parte la risoluzione di diritto e con effetto immediato della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni altro rimedio di legge ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Il semplice rinvio a giudizio di qualsivoglia amministratore e/o dipendente e/o rappresentante di una Parte darà luogo alla risoluzione di questa Convenzione ai sensi dell’art. 1353 c.c. La Parte non interessata dall’evento, potrà, a suo insindacabile giudizio, rinunziare all’effetto risolutivo dandone comunicazione all’altra mediante lettera raccomandata AR o PEC entro 10 giorni dalla conoscenza dell’evento. L’effetto risolutivo non riguarderà, in ogni caso, le opere già effettuate e l’erogazione della donazione ad esse relativa.

**Articolo 11**

**(Controversie)**

In caso di controversia e/o disaccordo sull’applicazione, esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione le parti si rimettono sin d’ora al giudizio di un Collegio Arbitrale irrituale composto da tre membri due dei quali nominati ognuno dalle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Rieti su richiesta di uno dei due arbitri nominati dalle parti. Lo stesso Presidente provvederà eventualmente a nominare l’arbitro non designato da una delle parti. Tale Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale e secondo diritto, senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del contradditorio e dovrà pronunciarsi nel termine massimo di 90 giorni.

Accumoli, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Comune Per il Donante

Stefano Petrucci Marco De Ponte

Sindaco di Accumoli Fondazione Realizza il Cambiamento